COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER la CONCESSIONE di ACQUA POTABILE ai PRIVATI e per l'USO dell'ACQUEDOTTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 9 GENNAIO 1998
VISTO CO.RE.CO N. 606 DEL 15.06.1998

ARTICOLO 1

Il presente regolamento è finalizzato al miglior utilizzo dell'acquedotto attuale e futuro. L'acqua dell'acquedotto comunale viene fornita per uso potabile, per uso cantiere e per usi differenti e particolari che verranno esaminati ed eventualmente concessi dalla Giunta Comunale.

Per la realizzazione di nuovi impianti o per il miglioramento e manutenzione di quelli esistenti tutti gli utenti che già fruiscono della fornitura di acqua e coloro che ne vorranno fruire in futuro sono tenuti a concedere il passaggio delle condutture sulle proprietà interessate ed ad autorizzare l'accesso per l'esecuzione dei lavori di posa e di manutenzione dell'acquedotto; il tracciato dell'acquedotto sarà preventivamente concordato tra il proprietario e l'Amministrazione comunale od il progettista incaricato.

L'utente per ottenere l'autorizzazione ad allacciarsi all'acquedotto comunale dovrà impegnarsi ad autorizzare i lavori ed a concedere i passaggi sopra stabiliti; l'Amministrazione comunale, in relazione a ciò, dovrà impegnarsi a rimettere perfettamente in pristino i terreni e a risarcire eventuali danni.

ARTICOLO 2
FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione e alle condizioni di cui ai successivi artt. 6 e 10.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e secondo le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della conduttura principale.

In tal caso il percorso e il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto dal successivo articolo 17 del presente regolamento.

ARTICOLO 3
DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo segnando la quantità di acqua che desiderano avere in abbonamento nei limiti fissati dall'Ente stesso.

Le domande di concessione dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore

o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti, in conformità ai provvedimenti previsti per legge, nonché le spese relative alla fornitura e installazione del contatore.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

ARTICOLO 4
VINCOLI SPECIALI

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni con contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ARTICOLO 5
CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

ARTICOLO 6
DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di mesi tre.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

ARTICOLO 7
SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art. 2 comma 3.

ARTICOLO 8
CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

1 – Utenze domestiche

2 – Utenze non domestiche

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore, tra cui l'allevamento di animali e le attività di lavorazione del latte.

ARTICOLO 9
PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale.

I quantitativi di acqua, anche se non consumanti, eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali (quota fissa annuale), sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati in relazione ai consumi effettuati, in riferimento a fasce tariffarie determinate dalla Giunta Comunale.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fata sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per le utenze non domestiche, ai sensi dei quanto stabilito agli artt. 2 e 6 la tariffa unica è stabilita dall'Ente a prescindere da fasce di consumo.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa per utenze domestiche; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale.

ARTICOLO 10
PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone relativo alla quota fissa annuale e del consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrare patrimoniali dei Comuni.

La quota di acquisto del contatore, unitamente a quella di installazione, verrà corrisposta al momento del pagamento della prima bolletta.

La quota annuale per consumi di utenza verrà pagata alla tesoreria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissare dall'Ente stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla quota scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo

Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata, fatta salva la possibilità di autolettura; in caso di mancata autolettura verrà considerato un consumo base pari al massimo del consumo stabilito per quota fissa.

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre la quota fissa annuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

ARTICOLO 11
INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

L'Ente si riserva tuttavia, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine possibile a ripristinare il servizio.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti.

Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

ARTICOLO 12
PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

ARTICOLO 13
ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera e diametro dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente, che le farà eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua.

ARTICOLO 14
COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che

non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

ARTICOLO 15
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La conduttura dovrà essere posta ad una profondità di cm. 80 sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale sia orizzontale, conformemente a quanto disposto dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

ARTICOLO 16
MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

LO SCAVO

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità minima di cm. 80 onde evitare possibili schiacciamenti;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve essere realizzato un pozzetto con dimensioni interne minime di cm. 100 x 100 x 100 ed eventualmente, se necessario, realizzare una idonea scaletta in ferro onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

LA FOSSA

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);
- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un adeguato letto di posa in sabbia, il tubo dovrà essere ricoperto di sabbia o coronato in CLS.

IL REINTERRO PER SCAVI SU STRADE

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale;
- dovrà essere inoltre posizionato lungo il percorso del tubo, idonea segnalazione della presenza della tubazione interrata;
- dovrà essere ripristinata la pavimentazione esistente.

IL POZZETTO PER IL CONTATORE E LA PRESA ANTINCENDIO

- dovrà essere realizzato in CLS in opera o tipo prefabbricato avente le seguenti dimensioni minime: profondità cm. 100 onde effettuare la lettura, larghezza cm. 100 e lunghezza cm. 100 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

IL POZZETTO O NICCHIA PER IL CONTATORE

- dovrà essere realizzato in CLS gettato in opera o di tipo prefabbricato e con le seguenti dimensioni minime: profondità cm. 100 onde poter effettuare le letture, larghezza cm. 100 e la lunghezza cm. 100 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- se pozzetto, posto all'interno della proprietà privata, dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- se nicchia, dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello a due battenti in ferro o in legno;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

ARTICOLO 17
ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate sia all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti Pubblici.

ARTICOLO 18
PROPRIETÀ' DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

La spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente.

ARTICOLO 19
PRESCRIZIONE PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
b) la lettura verrà fatta sul contatore generale.

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc., dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

ARTICOLO 20
MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza murarie sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 21
POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente.

L'Ente fornirà i contatori verso il pagamento del corrispettivo.

Di norma, ove è possibile, il contatore sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica via, nel rispetto delle norme di cui all'art. 19.

Per comprovati motivi è data facoltà all'Ente di consentire la installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.

Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile in caso di mancato funzionamento del contatore

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Ente.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 22
VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dell'Ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilità a titolo di rimborso delle spese relative.

Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

ARTICOLO 23
VERIFICA DEL CONTATORE

Qualora l'Ente riscontrasse il non regolare funzionamento del contatore potrà procedere direttamente al cambiamento dell'apparecchio, addebitando successivamente le spese all'utente;

Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore conguagliabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

   Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

ARTICOLO 24
DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua potabile in modo diverso da quello pattuito, in particolare per usi irrigui.

ARTICOLO 25
VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere

lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

ARTICOLO 26
VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura né con impianti di sollevamento privati.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

ARTICOLO 27
CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

ARTICOLO 28
BOCCHE DI INCENDIO

E' facoltà dell'Ente concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata .

La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di LIRE 500.000.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguita la copertura, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

ARTICOLO 29
SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento l'utente sarà assoggettato ad un'ammenda convenzionale di lire 500.000, e in caso di recidiva lire 1.000.000. Il Comune avrà il diritto di sospendere il servizio finché ogni cosa sia ripristinata alle condizioni normali e sia paga l'ammenda convenzionale, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

ARTICOLO 30
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

ARTICOLO 31
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

ARTICOLO 33
NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento verrà pubblicato per quindici giorni successivi all'approvazione della relativa deliberazione da parte dell'organo regionale di controllo, ed entrerà in vigore il primo giorno di scadenza della suddetta pubblicazione.

Gli utenti serviti fino a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.

Il presente regolamento si applica anche alle opere, prese e condutture, già realizzate.